



Regolamento sul Servizio Mortuario e dei Cimiteri nel Comune di Cagliari

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 82 del 19 dicembre 2013, modificato con deliberazione del Consiglio n. 17 del 21 aprile 2015 e 128 del 14 settembre 2021.

Indice

Parte I. Disposizioni generali

Titolo I. Principi

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Luoghi di sepoltura
- Art. 3. Volontà del defunto
- Art. 4. Trasparenza

Titolo II. Adempimenti

- Art. 5. Dichiarazione di morte
- Art. 6. Accertamento del decesso
- Art. 7. Osservazione delle salme
- Art. 8. Sale di osservazione

Parte II. Assetto e organizzazione

Titolo I. Disciplina dei cimiteri

- Art. 9. Struttura dei cimiteri
- Art. 10. Orari di apertura
- Art. 11. Etica comportamentale
- Art. 12. Deontologia
- Art. 13. Circolazione veicolare
- Art. 14. Piano regolatore cimiteriale
- Art. 15. Servizi cimiteriali
- Art. 16. Decoro

Parte III. Sepolture

Titolo I. Tipologie di sepolture

- Art. 17. Tumulazione, inumazione e cremazione

Titolo II. Tumulazioni nei loculi

- Art. 18. Assegnazione
- Art. 19. Durata concessione
- Art. 20. Loculi di risulta

Titolo III. Tumulazione nei monumenti a terra

- Art. 21. Monumenti a terra
- Art. 22. Aveni diritto al posto salma
- Art. 23. Controversie sul diritto al sepolcro

Titolo IV. Cappelle ed edicole di famiglia

- Art. 24. Disciplina
- Art. 25. Aveni diritto
- Art. 26. Amministratore: nomina e compiti
- Art. 27. Cappelle sociali
- Art. 28. Decadenza dalla concessione

Titolo V. Tumulazione in nicchie

- Art. 29. Nicchie
- Art. 30. Concessione
- Art. 31. Concessione a vivente

Art. 32. Durata

Art. 32 bis. Cinerari familiari

Titolo VI. Inumazioni, esumazioni, estumulazioni e traslazioni

Art. 33. Inumazioni

Art. 34. Scadenza delle sepolture

Art. 35. Esumazioni ed estumulazioni

Art. 36. Traslazioni

Art. 37. Affiancamento dei coniugi

Art. 38. Verifica dello stato di conservazione

Art. 39. Presenza alle operazioni

Art. 40. Pubblicità e informazione

Art. 41. Inconsunti

Art. 42. Rimozione di sepolture per esigenze di servizio

Art. 43. Rifiuti cimiteriali, oggetti e ricordi

Art. 44. Arredi

Titolo VII. Cremazioni

Art. 45. Erogazione del servizio

Art. 46. Cofani per la cremazione

Art. 47. Libro delle volontà

Art. 48. Procedimento

Art. 49. Salme provenienti da altro comune

Art. 50. Salme di stranieri

Art. 51. Cremazione di arti e feti

Art. 52. Cremazione per insufficienza di sepolture

Art. 53. Destinazione delle ceneri

Art. 54. Autorizzazione all'affidamento e alla dispersione delle ceneri

Art. 55. Consegna delle ceneri

Art. 56. Dispersione delle ceneri

Art. 57. Vigilanza

Art. 58. Condizioni per la gratuità della cremazione

Titolo VIII. Cessazione delle concessioni

Art. 59. Motivi

Art. 60. Rinuncia

Art. 61. Decadenza

Art. 62. Revoca

Parte IV. Norme tecniche

Art. 63. Sportello Unico Cimiteriale

Art. 64. Istanza e allegati

Art. 65. Presentazione del progetto

Art. 66. Consegna

Art. 67. Mancato rispetto dei termini

Art. 68. Verifica di conformità

Art. 69. Ampliamenti

Art. 70. Procedimento

- Art. 71. Parere ufficio competente
- Art. 72. Modalità di esecuzione
- Art. 73. Durata dei lavori
- Art. 74. Scadenza della concessione dei nuovi loculi
- Art. 75. Oneri conseguenti all'ampliamento
- Art. 76. Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Art. 77. Manutenzioni a carico dell'amministrazione
- Art. 78. Manutenzione arredi e ornamenti nei campi di inumazione
- Art. 79. Diritto di rivalsa
- Art. 80. Commissione per la qualità degli interventi

Parte V. Regole d'ornato

Titolo I. Disposizioni per le aree cimiteriali e le sepolture

- Art. 81. Scritte e ornamenti
- Art. 82. Vasi e arredi
- Art. 83. Ornamenti nei campi d'inumazione
- Art. 84. Arredi non autorizzati
- Art. 85. Sostituzione della lapide
- Art. 86. Fiori e ornamenti
- Art. 87. Manutenzione

Parte VI. Attività di Impresa

Titolo I. Imprese di onoranze funebri

- Art. 88. Onoranze funebri
- Art. 89. Albo dei fornitori
- Art. 90. Trasporto funebre
- Art. 91. Orari del servizio di trasporto funebre
- Art. 92. Requisiti per l'esercizio dei trasporti
- Art. 93. Doveri dell'impresa
- Art. 94. Comportamenti vietati
- Art. 95. Attestazione del confezionamento del feretro
- Art. 96. Auto funebri
- Art. 97. Trasporto a carico del Comune
- Art. 98. Trasporto parti anatomiche
- Art. 99. Diritti di trasporto

Titolo II. Ditte esterne

- Art. 100. Impiego di ditte esterne su richiesta dei concessionari
- Art. 101. Orari di esercizio delle attività
- Art. 102. Sospensione dei lavori in occasione delle Commemorazioni dei defunti
- Art. 103. Ditte esterne che collaborano con l'ufficio competente per i servizi cimiteriali
- Art. 104. Marmisti

Parte I. Disposizioni generali

Titolo I - Principi

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il Servizio mortuario e dei cimiteri in tutte le attività connesse con la cessazione della vita.
2. Il Comune, al fine di tutelare i diritti inviolabili dell'uomo, rispetta gli atti di pietà e memoria e assicura l'organizzazione delle funzioni e dei comportamenti nel rispetto dei principi di buona amministrazione.
3. Il personale degli uffici comunali e i privati impegnati nei servizi mortuari sono tenuti al rispetto della dignità del lutto e delle convinzioni morali e religiose di chi provvede alle esequie.

Art. 2. Luoghi di sepoltura

1. I cimiteri del Comune di Cagliari sono tre: San Michele, Monumentale di Bonaria, Pirri.
2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, fatta salva la deroga derivante dalla costruzione di sepolcri privati fuori dal cimitero, ai sensi del Capo XXI del Decreto del Presidente della Repubblica n.285 del 10 settembre 1990.
3. In assenza di diversa richiesta di destinazione sono sepolti a San Michele:
 - a) i deceduti a Cagliari;
 - b) i deceduti residenti in vita a Cagliari;
 - c) gli aventi diritto ad una sepoltura privata presso il medesimo cimitero;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990;
 - e) i resti mortali delle persone sopraelencate;
 - f) i residenti in altro comune il cui coniuge non separato, i genitori o un figlio siano residenti a Cagliari;
 - g) gli anziani, già residenti stabilmente a Cagliari, che siano ospitati in strutture residenziali di cura e assistenza, che prevedano l'iscrizione presso l'anagrafe del comune di afferenza delle medesime.
4. In assenza di diversa richiesta di destinazione e previa verifica da parte del Servizio competente delle condizioni di sicurezza, sono destinati al Cimitero Monumentale di Bonaria:
 - a) i beneficiari di un atto di concessione cimiteriale precedente al provvedimento di interruzione alle tumulazioni;
 - b) gli aventi diritto ad una sepoltura privata presso il Cimitero Monumentale di Bonaria;
 - c) i concessionari di nicchie e cinerari familiari;
 - d) le ceneri dei residenti a Cagliari che ne hanno disposto la dispersione.
5. In assenza di diversa richiesta di destinazione, sono sepolti a Pirri:
 - a) i deceduti nella circoscrizione Municipalità di Pirri;
 - b) i deceduti residenti in vita nella circoscrizione Municipalità di Pirri;
 - c) gli aventi diritto ad una sepoltura privata presso il medesimo cimitero.
6. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco o a un suo delegato come disposto dall'art. 51 D.P.R. n. 285/1990.

Art. 3. Volontà del defunto

1. La volontà del defunto, espressa in qualunque forma e non in contrasto con la legge, prevale in merito alle disposizioni sulla salma e sui funerali.
2. In assenza, i congiunti possono disporre secondo il seguente ordine: coniuge, convivente di fatto, figli, genitori, parenti e affini in ordine di grado, eredi istituiti se non rientranti nelle categorie precedenti.
3. L'ufficio competente per i servizi cimiteriali, di seguito ufficio competente, all'atto di avvio delle procedure per l'accoglienza della salma, prima di concedere un loculo, deve verificare nel libro delle volontà l'eventuale presenza di dichiarazioni da parte dell'estinto.
4. In caso di indicazioni sulla cremazione l'ufficio competente deve darne immediata comunicazione alla famiglia o all'agenzia cui sono state affidate le onoranze funebri.

Art. 4. Trasparenza

1. L'Amministrazione comunale pubblica nel sito istituzionale il regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri e il regolamento nazionale di Polizia mortuaria.
2. Al fine di rendere conoscibile lo stato dei procedimenti amministrativi per il rinnovo delle concessioni, pubblica altresì, almeno sei mesi prima della scadenza, l'elenco dei loculi e delle nicchie ossario per i quali sono in corso le procedure per l'eventuale rinnovo, nonché l'elenco delle cappelle per le quali è stata avviata la procedura finalizzata alla dichiarazione di decadenza dalle concessioni.
3. L'Amministrazione comunale favorisce l'accesso, a chiunque ne abbia interesse, al registro cronologico di cui all'art. 52 del D.P.R. n.285/1990 e alla mappa storica delle sepolture.

Titolo II. Adempimenti

Art. 5. Dichiarazione di morte

1. Ai fini della formazione dell'atto di morte, uno dei congiunti, una persona convivente con il deceduto o, in mancanza, un loro delegato, deve rilasciare entro ventiquattro ore dal decesso, la dichiarazione di morte dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di decesso.
2. Se la morte avviene senza assistenza la dichiarazione di morte è rilasciata da qualsiasi persona informata del decesso.
3. L'avviso di morte, ovvero la dichiarazione, deve essere redatta in forma scritta. In caso di decesso in ospedale e altri luoghi di cura, deve essere resa nella medesima forma dal direttore della struttura presso la quale è avvenuto il decesso.

Art. 6. Accertamento del decesso

1. Il decesso è accertato clinicamente e giuridicamente dal medico di famiglia o dal medico necroscopo che deve eseguire la visita necroscopica non prima di quindici ore ed entro trenta ore dal decesso, nonché compilare la scheda ISTAT ai fini della redazione dell'atto di morte da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 7. Osservazione delle salme

1. Prima che siano trascorse ventiquattro ore dall'accertamento del decesso, o il minore o maggior termine specificamente previsto quale periodo di osservazione, nessuna salma viene chiusa in cassa, sottoposta ad autopsia, imbalsamazione, trattamenti conservativi, congelazione o conservazione in frigorifero, e non sono consentite l'inumazione la tumulazione e la cremazione.
2. Durante il periodo di osservazione il cadavere è posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
3. L'Ufficio competente provvede al seppellimento solo dopo l'acquisizione del permesso da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.
4. In caso di indizi di morte violenta o dovuta a reato, preventivamente al seppellimento, deve essere acquisito il nulla osta della Procura della Repubblica competente

Art. 8. Sale di osservazione

1. Il Cimitero di San Michele consta di appositi locali adibiti a sala osservazione, camera mortuaria, nonché di una sala per il commiato.
2. Il Cimitero di Pirri è dotato di una camera mortuaria.
3. Nella sala osservazione del Cimitero di San Michele vengono ricevute le salme di cui all'art. 12 del vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.
4. Se un cadavere viene consegnato al cimitero senza documenti, o con documenti irregolari, lo stesso deve essere deposto nella camera mortuaria e l'ufficio competente stende immediato rapporto al Sindaco per le successive disposizioni.

Parte II. Assetto e organizzazione

Titolo I. Disciplina dei cimiteri

Art. 9. Struttura dei cimiteri

1. Al fine di una razionalizzazione organizzativa dei servizi e dell'uso degli spazi, i cimiteri comunali sono divisi in zone differenziate per destinazione.
2. Il Cimitero di San Michele è suddiviso in aree destinate a:
 - a) tumulazioni in loculo;
 - b) tumulazioni in cappelle ed edicole;
 - c) tumulazioni in sepolcri a terra;
 - d) inumazioni degli acattolici;
 - e) inumazioni degli adulti;
 - f) inumazione dei bimbi e dei feti;
 - g) impianti di cremazione;
 - h) nicchie ossario e cinerari;
 - i) ossario generale;
 - j) cinerario generale.
3. Il Cimitero Monumentale di Bonaria è suddiviso in aree destinate a:
 - a) tumulazioni in loculo
 - b) tumulazioni in cappelle e edicole;
 - c) tumulazioni in sepolcri a terra;
 - d) nicchie;
 - e) cinerari;
 - f) cinerari familiari;
 - g) ossario generale;
 - h) dispersione delle ceneri area cimiteriale – Giardino dei Ricordi.
4. Il Cimitero di Pirri è suddiviso in aree destinate a:
 - a) tumulazioni in loculo;
 - b) tumulazioni nei sepolcri a terra;
 - c) tumulazioni in edicole di famiglia;
 - d) nicchie ossario e cinerari;
 - e) ossario generale.

Art. 10. Orari di apertura

1. Gli orari di apertura dei cimiteri cittadini sono definiti con provvedimento del Sindaco su proposta dell'Assessore competente e, per quanto concerne la circoscrizione della Municipalità di Pirri, previo parere preventivamente del Presidente della Municipalità.
2. E' consentito l'ingresso nei cimiteri ai minori di anni dodici solo se accompagnati da adulti.

3. Nei cimiteri cittadini è vietato l'accesso alle persone in stato di ebbrezza o esaltazione.

Art. 11. Etica comportamentale

1. Nei cimiteri cittadini è vietato ogni atto irriverente ed incompatibile con la sacralità del luogo. In particolare è vietato:

- a) consumare cibo e bevande, correre, assumere atteggiamenti sguaiati e chiassosi;
- b) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi e, al fine di evitare disguidi e prevenire furti allontanarsi dalle strutture cimiteriali con fiori o arbusti anche se di proprietà;
- c) asportare oggetti di pertinenza propria o altrui senza averne ottenuta apposita autorizzazione da parte dell'ufficio competente;
- d) calpestare e danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi e giardini;
- e) sedersi e camminare sui tumuli o monumenti;
- f) imbrattare monumenti e fabbricati;
- g) turbare, in qualsiasi modo, la circolazione dei cortei dei dolenti;
- h) arrecare disturbo ai visitatori o fare loro offerta e vendita di servizi, oggetti, fiori e volantini;
- i) appendere, affiggere e distribuire avvisi, quadri, senza l'autorizzazione dell'ufficio competente e, in ogni caso, al di fuori degli spazi dedicati;
- j) chiedere l'elemosina, indire collette e raccolte di danaro;
- k) dare mance al personale di servizio;
- l) eseguire lavori sulla tomba dei concessionari in mancanza della loro autorizzazione e di quella dell'ufficio competente;
- m) assistere all'esumazione o estumulazione di salme non appartenenti alla propria famiglia senza consenso degli aventi diritto.

2. L'ufficio competente è tenuto a far rispettare le precedenti disposizioni, anche con l'intervento della polizia municipale.

Art. 12. Deontologia

1. Il personale in servizio presso i cimiteri cittadini è tenuto ad osservare e far rispettare il presente regolamento segnalando immediatamente le violazioni all'ufficio competente in funzione dell'accertamento delle conseguenti responsabilità.

2. E' tenuto, altresì, ad indossare la divisa, se prevista o, in ogni caso, indossare un abbigliamento adeguato rispetto al luogo; avere cura della propria persona; esporre il tesserino di riconoscimento fornito dall'Amministrazione; rapportarsi garbatamente con il pubblico; osservare il dovere di riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione del servizio.

3. Al personale è vietato ricevere compensi dal pubblico o da imprese, in qualunque forma e anche a titolo di liberalità; eseguire all'interno dei cimiteri attività per conto di privati o esercitare attività aventi scopo di lucro; segnalare agli utenti imprese che prestano servizi funebri; trattenere per sé, o per terzi, oggetti rinvenuti o recuperati nei cimiteri.

Art. 13. Circolazione veicolare

1. Nei cimiteri cittadini è consentita la sola circolazione pedonale.

2. L'accesso a veicoli privati, presso il Cimitero di San Michele, è consentito, in deroga, solo se in possesso della preventiva autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente, in ragione della certificazione medica della competente ASL, attestante le gravi difficoltà deambulatorie.
3. L'Amministrazione comunale garantisce un servizio circolare interno con propri automezzi.
4. All'interno dei cimiteri cittadini si applicano le norme del codice della strada e tutti i veicoli devono circolare a passo d'uomo.

Art. 14. Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune di Cagliari si dota di un Piano Regolatore Cimiteriale funzionale ad una pianificazione decennale del servizio.
2. Il Piano, proposto dalla Giunta al Consiglio comunale previo parere della ASL., tiene conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nel territorio comunale sulla base degli indici statistici dell'ultimo decennio e di proiezioni anche basate sui dati diffusi da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione delle strutture esistenti in ragione di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti sia per durata delle concessioni che per sistemi tariffari;
 - c) del monitoraggio della dinamica delle diverse tipologie di sepoltura e pratiche funebri, anche in funzione delle esigenze dell'attuale società multietnica;
 - d) della proiezione del fabbisogno futuro di aree, manufatti e servizi, in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - e) della presenza di aree vincolate per il loro pregio culturale e monumentale, nonché di monumenti funerari di pregio da tutelare e valorizzare.
3. La revisione del Piano Regolatore Cimiteriale avviene con cadenza quinquennale nel rispetto delle procedure adottate per il primo impianto.

Art. 15. Servizi cimiteriali

1. I servizi cimiteriali sono erogati nel rispetto dei requisiti di decoro e dell'espressione del cordoglio
2. I servizi cimiteriali erogati consistono nell'accoglienza, nella tumulazione, nell'estumulazione, nell'inumazione, nell'esumazione, nella traslazione, nella cremazione e nella dispersione delle ceneri.
3. L'Amministrazione comunale adotta ogni misura idonea a limitare al massimo i tempi di attesa necessari all'esecuzione delle operazioni di sepoltura, che avvengono, di norma, subito dopo l'ingresso della salma nelle strutture cimiteriali, salvo impedimenti di natura tecnica-organizzativa.

Art. 16. Decoro

1. Al fine di garantire il decoro nei cimiteri cittadini è vietato l'uso di lapidi diverse da quelle standard decise dall'Amministrazione comunale, nonché di prelapidi per un periodo superiore ai quindici giorni. E' consentita, previa autorizzazione dell'ufficio competente, l'apposizione di un supporto di connettività mobile basato su tecnologia QR Code, NFC, RFID o simili, di dimensione non superiore a cm.6x6, nell'angolo in basso a destra della lapide.
Tale supporto è inteso come accesso a documenti, immagini o altri apporti in memoria del defunto, preventivamente esaminati dalla Direzione cimiteri in relazione alla liceità dei contenuti e alla titolarità dei richiedenti l'autorizzazione. In caso di inottemperanza l'ufficio competente per i servizi cimiteriali intima la rimozione immediata dei manufatti e, in caso di mancato adempimento, provvede direttamente con rivalsa delle spese sui concessionari.

2. E' compito delle agenzie funebri e dei marmisti informare gli utenti del suddetto divieto e far sì che tale prescrizione venga rispettata. L'Amministrazione comunale si riserva di cancellare dal registro dei fornitori ammessi ad eseguire lavori nei cimiteri cittadini quelle agenzie funebri e quei marmisti che non rispettano tale divieto.
3. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di far rimuovere, a totale carico dei concessionari, le lapidi difformi dallo standard adottato.
4. E' vietato appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti di pertinenza propria o d'altri. In caso di inottemperanza l'ufficio competente provvede d'ufficio alla loro rimozione.

Parte III. Sepolture
Titolo I. Tipologie di sepolture

Art. 17. Tumulazione, inumazione e cremazione

1. Le salme possono essere tumulate, inumate nella nuda terra oppure cremate.
2. La tumulazione, eseguita con le modalità di cui agli articoli 76 e ss. del D.P.R. n.285/1990, è consentita in:
 - a) loculi di serie o di risulta;
 - b) monumento a terra;
 - c) cappella di famiglia, sociale, edicola;
 - d) nicchia;
 - e) cinerari familiari.
3. I resti mortali sono collocati esclusivamente in nicchia, in loculo occupato da altro feretro, in cinerario familiare o nell'ossario generale.
4. In caso di perdite di liquido organico provenienti dal feretro collocato nel loculo, gli immediati interventi di ripristino, atti a preservare la dignità della sepoltura, e gli eventuali pericoli per la salute pubblica sono a cura dell'Ufficio competente per i servizi cimiteriali, al quale non è imputata alcuna responsabilità, salvo nel caso di accertate anomalie nell'esecuzione delle operazioni di tumulazione. L'Amministrazione comunale, al fine di garantire un uso sostenibile del territorio con un'adeguata rotazione dei posti salma, privilegia l'uso dei loculi aerati.
5. L' inumazione di un cadavere in "terra" è prevista in aree a tale scopo obbligatoriamente predisposte.
6. La cremazione di un cadavere prevede l'incenerimento dello stesso per mezzo di combustione e la raccolta delle ceneri in un'apposita nicchia.
7. Le tumulazioni, le inumazioni e le cremazioni sono eseguite dall'Amministrazione comunale in proprio o tramite terzi.

Titolo II. Tumulazioni nei loculi

Art. 18. Assegnazione

1. I loculi sono assegnati quotidianamente secondo l'ordine cronologico di perfezionamento della concessione.
2. La concessione segue ininterrottamente, per ogni serie, un ordine progressivo, a partire dalla fila più bassa da sinistra verso destra, per proseguire una volta esaurita la prima nella fila successiva e così di seguito.
3. La concessione di loculi in altra serie non può essere iniziata prima dell'esaurimento dei loculi nella serie già iniziata.
4. Non sono ammesse le concessioni di loculi a viventi.

Art. 19. Durata concessione

1. La concessione del loculo avviene con atto scritto a firma del Dirigente dell'ufficio competente.
2. Prima della stipula dell'atto amministrativo, il concessionario deve versare integralmente l'importo della concessione, dei diritti cimiteriali e di segreteria secondo le tariffe in vigore.
3. La concessione è condizionata dall'accettazione e dall'osservanza delle norme vigenti, delle tariffe attuali e future e delle specifiche disposizioni richiamate nel relativo atto sottoscritto dalle parti.
4. La concessione per le sepolture tramite tumulazione nei loculi ha una durata trentennale rinnovabile per altri trenta anni e decorre dalla data di versamento del corrispettivo per la concessione.
5. Le concessioni provvisorie, di durata semestrale, in casi eccezionali e per comprovate esigenze, prorogabili per ulteriori sei mesi, sono rilasciate esclusivamente con riguardo ai loculi di risulta, allorché la salma necessita di un collocamento provvisorio in attesa del trasferimento presso altra sepoltura, nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento. In caso di rinuncia o impossibilità di trasferimento della salma alla sepoltura indicata, la concessione provvisoria è trasformata in concessione definitiva con pagamento dei relativi oneri.
6. La stipula dell'atto di concessione del loculo dà diritto alla fornitura gratuita da parte dell'Amministrazione comunale della lapide. Le incisioni sono a cura e spese del concessionario.
7. Alla scadenza della concessione gli eredi devono valutare se rinnovare la concessione, ridurre la salma in resti, ove possibile, o procedere alla cremazione dei resti.
8. In caso di rinnovo della concessione, allo scadere della stessa le salme sono collocate, previa riduzione in resti, nelle nicchie ossario o, in caso di mancato pagamento della relativa concessione da parte degli eredi, nell'ossario generale.
9. In caso di mancata mineralizzazione della salma, si procede all'inumazione transitoria.

Art. 20. Loculi di risulta

1. Si definiscono "di risulta" i loculi che si rendono liberi a seguito di estumulazione o traslazione.
2. Le segnalazioni di loculi liberi in attesa di seconda assegnazione sono catalogate fila per fila e custodite dall'ufficio competente.
3. I loculi di risulta sono assegnati indipendentemente dalla fila nella quale sono in corso le tumulazioni nei loculi di prima assegnazione.

4. L'assegnazione del loculo di risulta non conferisce il diritto alla consegna gratuita della lapide da parte dell'Amministrazione comunale, ma impone comunque, il rispetto dello standard individuato dall'Amministrazione.

Titolo III. Tumulazione nei monumenti a terra

Art. 21. Monumenti a terra

1. Si definiscono "monumenti a terra" i loculi ricavati sotto
2. terra, equiparati alle sepolture di famiglia o di comunità. Sono assegnati ai concessionari per la durata di quaranta anni rinnovabili per ulteriori venti.
3. Nei loculi presenti all'interno dei monumenti a terra è consentita la rotazione delle salme. Il posto già occupato da una salma, in seguito estumulata, pertanto, può essere assegnato o rioccupato da altra salma del medesimo gruppo familiare del concessionario o della comunità.
4. Su istanza degli aventi titolo, ai sensi dell'Art. 3 del D.P.R. n. 254/2003, trascorsi vent'anni, può essere autorizzata la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione, senza alcun obbligo di una preventiva fase di inumazione di durata almeno quinquennale.
5. Le tumulazioni nei monumenti a terra sono eseguite dall'Amministrazione comunale, in proprio o tramite terzi, quando ciò non comporti impedimenti di carattere tecnico-organizzativo ad insindacabile giudizio dall'ufficio competente, di concerto con Servizio competente.

Art. 22. Aventi diritto al posto salma

1. Il diritto al sepolcro è incedibile e non è trasmissibile.
2. All'atto della stipula della concessione per il monumento a terra, è facoltà del concessionario indicare i nominativi degli aventi diritto al posto salma tra i componenti il nucleo familiare, i parenti ed affini ed estranei, ai quali sia legato da vincoli affettivi.
3. Se i nominativi non sono specificati, i posti disponibili sono assegnati, ai sensi del codice civile, a parenti ed affini.
4. Il primo concessionario, fondatore del monumento a terra, può determinare, con apposito atto di rettifica, l'assegnazione dei posti non indicati nominativamente nell'atto originario.

Art. 23. Controversie sul diritto al sepolcro

1. In caso di dubbi e controversie sui diritti al sepolcro, o di opposizione da parte degli interessati, è fatto divieto procedere operazioni di tumulazione nel monumento a terra.
2. Eventuali controversie sono definite davanti al Giudice competente. Nelle more della valutazione da parte di quest'ultimo, la salma è collocata, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, in un loculo provvisorio. Decorso tale termine, in caso di permanenza del disaccordo tra gli aventi diritto, la salma è mantenuta nel loculo provvisorio, previo pagamento della concessione ordinaria quarantennale. In difetto, la salma è collocata nell'area destinata all'inumazione degli adulti.

Titolo IV. Cappelle ed edicole di famiglia

Art. 24. Disciplina

1. I sepolcri di famiglia hanno un congruo numero di loculi per la tumulazione e l'ossario.
2. La tumulazione delle salme nelle cappelle ed edicole di famiglia è eseguita dall'Amministrazione comunale in proprio o tramite terzi. Presso le cappelle del Cimitero Monumentale di Bonaria e quelle di San Michele di più antica costruzione, le tumulazioni sono effettuate dall'Amministrazione quando, a insindacabile giudizio dell'ufficio competente, di concerto con il Servizio Lavori Pubblici, ciò non comporti impedimenti di carattere tecnico. In questo caso devono essere corrisposti i diritti per la tumulazione della salma. In caso contrario saranno eseguite a cura e spese dei concessionari.
3. Le salme ed i resti tumulati in cappella o in edicola di famiglia non possono essere nuovamente tumulati, nei cimiteri cittadini, in loculi di fabbricazione comunale se non in nicchie ricavate in loculi già occupati da un'altra salma.
4. Il fondatore della cappella o dell'edicola, salvo che lo abbia personalmente ed espressamente disposto nell'atto di concessione, non può essere estumulato.
5. Per le cappelle di famiglia rientrate in possesso dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 28 del presente regolamento, e messe a bando, la prima concessione è determinata in novantanove anni, allo scadere dei quali può essere rinnovata per cinquanta ulteriori anni con una tariffa commisurata al numero dei posti salma disponibili nella cappella.
6. All'atto della prima concessione, l'estumulazione delle salme già presenti è a carico dell'Amministrazione comunale, come anche la riduzione in resti mortali per la traslazione nell'ossario. In caso di salme mummificate non riducibili in resti, l'Amministrazione comunale provvede alla cremazione e allo spargimento delle ceneri.
7. I nuovi concessionari provvedono, con oneri a loro carico, all'inserimento di una piccola targa marmorea, su modello predisposto dall'Amministrazione e condiviso dalla Soprintendenza B.A.P.S.A.E. che riporti i nomi dei defunti originariamente presenti nella cappella.

Art. 25. Aveni diritto

1. Le cappelle ed edicole di famiglia possono accogliere le salme del concessionario, dei parenti ed affini ai sensi del codice civile, salvo diversa disposizione del concessionario che, all'atto della concessione, può indicare altre persone non rientranti nelle precedenti categorie, purché individuate nominativamente.
2. Nell'atto di concessione, a richiesta del concessionario, l'elenco dei beneficiari può essere limitato solo ad alcune delle categorie.
3. A seguito di richiesta scritta da parte del concessionario o, non essendo più esso in vita, dell'Amministratore della cappella, il Dirigente dell'ufficio competente può accordare, di volta in volta, il consenso a collocare la salma di persona estranea alla famiglia, non indicata nell'atto di concessione, purché i richiedenti autocertifichino di aver accordato tale facoltà a titolo gratuito.
4. I singoli aventi diritto all'uso del sepolcro possono rinunziarvi, per sé stessi e per la propria discendenza, a favore esclusivo dei rimanenti titolari.

Art. 26. Amministratore: nomina e compiti

1. Gli aventi diritto sulle cappelle di famiglia provvedono con atto notarile, o scrittura privata autenticata dal notaio, alla nomina di un amministratore individuato anche al di fuori degli aventi diritto sulla cappella. La nomina conferisce il potere di agire e disporre in merito a tutte le operazioni e agli interventi riguardanti la cappella.

2. L'Amministratore comunica i recapiti presso i quali è reperibile, con indicazione dell'atto di concessione cui la nomina si riferisce. E' referente unico per l'Amministrazione comunale per tutte le comunicazioni e le iniziative da adottare in merito alla cappella. In caso intervengano cambiamenti nei suoi recapiti è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale, pena l'irrogazione della sanzione prevista nel presente regolamento.

3. L'Amministratore è tenuto a depositare copia delle chiavi dei cancelli d'ingresso presso l'ufficio competente.

4. In assenza di accordo unanime sulle iniziative da adottare in merito alla Cappella, la mancata nomina dell'Amministratore impedirà l'adozione di qualsiasi provvedimento da parte degli aventi diritto.

Art. 27. Cappelle sociali

1. Le cappelle sociali sono destinate ad accogliere le salme di coloro che, all'atto del decesso, erano associati all'Ente concessionario.

2. I membri dell'Ente sono ammessi alla sepoltura previa verifica documentale dell'attestazione di appartenenza alla Comunità, anche mediante dichiarazione sostitutiva del Presidente dell'Ente.

3. L'Ente titolare della cappella sociale è tenuto alla manutenzione e cura del verde nell'area di pertinenza della cappella nel rispetto degli standard indicati dall'Amministrazione comunale.

4. L'Amministratore della Cappella sociale è tenuto a fornire all'ufficio competente l'elenco degli associati con l'aggiornamento annuale.

5. In caso di mancato rispetto da parte degli Enti delle norme previste nel presente regolamento, anche in materia di esumazione ed estumulazione alla scadenza della concessione, l'ufficio competente non può autorizzare nuove tumulazioni.

Art. 28. Decadenza dalla concessione

1. Le concessioni delle cappelle di famiglia, di quelle sociali e delle edicole in evidente stato di abbandono, o non conservate a norma del presente regolamento, sono dichiarate decadute.

2. Il Dirigente dell'ufficio competente per i servizi cimiteriali preso atto dello stato di abbandono o della non conformità dello stato di conservazione ai sensi del regolamento, invia tempestivamente la diffida per l'avvio dei lavori di manutenzione entro un termine non superiore a tre mesi a partire dalla data dalla notifica. Decorso tale termine, con determinazione dirigenziale, è dichiarata la decadenza della concessione.

3. In caso di irreperibilità del concessionario,

dell'amministratore o degli aventi diritto, è cura dell'ufficio competente apporre apposito avviso sulla sepoltura per la durata di mesi due

4. Trascorso tale termine, l'avviso è pubblicato nella bacheca del cimitero ed all'albo pretorio comunale per un periodo di trenta giorni, allo scadere del quale viene dichiarata la decadenza della concessione con determinazione dirigenziale.

5. E' cura dell'Amministrazione, una volta rientrata in possesso del sepolcro, provvedere ad individuare, nel rispetto delle norme di evidenza pubblica, un nuovo concessionario, salvaguardando la struttura originaria e la continuità della memoria storica.

6. Nelle more della nuova concessione, le salme ivi tumulate sono estumulate a cura dell'Amministrazione comunale e collocate nelle nicchie o nell'ossario ricavati all'interno delle stesse cappelle.

Titolo V. Tumulazione in nicchie

Art. 29. Nicchie

1. Le nicchie o cellette vengono utilizzate per raccogliere le ceneri, i resti delle salme estumulate o esumate per le quali, scaduta la concessione e verificata la compiuta mineralizzazione, è stato stipulato un apposito atto di concessione e pagato il corrispettivo.

Art. 30. Concessione

1. La stipula dell'atto di concessione della nicchia dà diritto alla fornitura gratuita da parte dell'Amministrazione comunale della lapide. Le incisioni sono realizzate a cura e spese del concessionario e devono rispettare gli standard stabiliti dall'Amministrazione.

2. I resti della salma, prima di essere collocati nella nicchia, sono chiusi in una cassetta di zinco.

Art. 31. Concessione a vivente

1. Chiunque, residenti e non residenti, abbia disposto in merito alla cremazione della propria salma, con le modalità previste dalla normativa vigente, può stipulare l'atto di concessione a vivente, di nicchia o cinerario familiare, a eccezione dei cinerari familiari del Cimitero Monumentale di Bonaria, per i quali è invece richiesto il requisito della residenza, come previsto dal comma 3 dell'art. 32 bis del presente regolamento.

Art. 32. Durata

1. Le concessioni per l'utilizzo delle nicchie hanno la durata di sessanta anni non rinnovabili.

Art. 32 bis. Cinerari familiari

1. I cinerari familiari", equiparati alle sepolture di famiglia, sono destinati ad accogliere le ceneri del concessionario, dei parenti e affini ai sensi del Codice Civile, salvo diversa disposizione del concessionario che, all'atto della concessione, può indicare altre persone non rientranti nelle precedenti categorie.

2. La concessione dei cinerari familiari è possibile in vita, secondo le modalità, le condizioni e i requisiti stabiliti dall'Amministrazione comunale, ferma restando la volontà manifestata dal richiedente la concessione in merito, ai sensi dell'art. 31 del presente regolamento. Il concessionario, i parenti, affini e gli altri soggetti da lui indicati non devono vantare titolo di concessione su altri spazi presso lo stesso Cimitero di Bonaria.

3. La concessione dei cinerari familiari presso il Cimitero Monumentale di Bonaria è possibile, in vita, ai soli soggetti residenti nel Comune di Cagliari e secondo le modalità, le condizioni e i requisiti stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Titolo VI. Inumazioni, Esumazioni ed estumulazioni

Art. 33. Inumazioni

1. Per le sepolture di indigenti a carico del Comune, di inconsulti, o in caso di specifica richiesta dei familiari previo pagamento dei relativi diritti, si provvede all'inumazione nell'apposita area destinata agli adulti o ai bimbi.
2. Le fosse sono assegnate in ordine progressivo e sono soggette a rotazione decennale. Al fine di garantire il decoro nei cimiteri, l'Amministrazione comunale fornisce un cippo standard con inciso il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto ed eventuale fotografia, con la riserva di rimuovere qualunque struttura difforme a quanto prescritto.

Art. 34. Scadenza delle sepolture

1. Alla scadenza della sepoltura le salme sono esumate o estumulate e, se mineralizzate, ridotte in resti. Tali resti, a seguito del pagamento dei relativi diritti, sono collocati nelle nicchie o avviati all'ossario generale. In caso di mancata mineralizzazione, la salma è inumata nell'area destinata agli adulti o cremata con conseguente pagamento dei relativi diritti.

Art. 35. Esumazioni ed estumulazioni

1. Le operazioni di esumazione ed estumulazione hanno lo scopo di raccogliere i resti mortali in funzione del deposito nell'ossario comune o nelle nicchie-ossario a pagamento e liberare i campi d'inumazione o i loculi. Esse devono eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 285/1990, come esplicitate nella Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 1998.
2. Tali operazioni si definiscono ordinarie se eseguite alla scadenza della concessione o al termine del periodo di legge previsto per l'inumazione nei campi comuni e straordinarie se eseguite prima del periodo di scadenza.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate in qualsiasi momento su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o, decorsi due anni dall'inumazione o tumulazione, su richiesta dei familiari del defunto, nel rispetto dell' art. 82 e ss. del D.P.R. n. 285/1990.
4. Qualora la conservazione dei resti venga richiesta dai familiari, sia la raccolta che la traslazione sono subordinate al pagamento dei relativi oneri.
5. Le estumulazioni e le esumazioni sono sottoposte al pagamento dei relativi oneri da parte degli aventi diritto sulla salma. Sono a carico dell'Autorità Giudiziaria i costi relativi alle operazioni di esumazione o estumulazione da essa disposte.

Art. 36. Traslazione

1. Le richieste di traslazione, indirizzate all'ufficio competente, con indicazione delle generalità complete del defunto e della data del decesso, sono presentate a firma congiunta da parte di tutti gli aventi diritto sulla salma.
2. Tali richieste sono accolte, compatibilmente con i carichi di lavoro dell'attività ordinaria ed a condizione che siano decorsi due anni dalla tumulazione, tranne nel caso in cui è presentata richiesta di traslazione in altro Comune.
3. Nel periodo dal 1 luglio al 30 agosto, non si eseguono traslazioni se non per disposizione dell'Autorità Giudiziaria o per affiancamento salme coniugi.
4. La concessione rilasciata per le salme traslate ha durata unica trentennale, non rinnovabile, decorrente dalla prima tumulazione.

5. L'assegnazione del posto salma, a seguito di richiesta di traslazione, non può riguardare i loculi di risulta, se non in caso di affiancamento salme dei coniugi.

Art. 37. Affiancamento dei coniugi

1. La concessione per la traslazione dei coniugi è rilasciata solo se i due loculi hanno un lato in comune.

2. Il limite temporale di due anni dalla tumulazione non opera in caso di richiesta di traslazione per affiancamento all'altro coniuge la cui salma sia in corso di prima tumulazione. Il principio si applica anche ai figli facenti parte della medesima famiglia anagrafica.

3. L'apposizione di un'unica lastra per due loculi è consentita solo in caso di affiancamento dei coniugi in loculi contigui in orizzontale privi di fascette di sostegno.

Art. 38. Verifica dello stato di conservazione

1. In caso di esumazione o estumulazione per traslazione il Dirigente della ASL o un suo delegato, accerta lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura. Ove necessario, prescrive l'adeguamento del confezionamento del feretro alla normativa vigente in materia.

Art. 39. Presenza alle operazioni

1. Alle operazioni di esumazioni, estumulazione ed al collocamento nelle nicchie dei resti delle salme assiste il responsabile dell'ufficio competente o un suo delegato.

2. Alle operazioni possono partecipare i familiari del defunto, ai quali l'ufficio competente provvede a comunicare il giorno e l'ora fissati per l'operazione.

Art. 40. Pubblicità e informazione

1. I Concessionari e gli aventi diritto sulla salma sono tenuti a comunicare in forma scritta all'ufficio competente ogni variazione di domicilio.

2. Alla scadenza della concessione l'Amministrazione comunale, si attiva al fine di dare comunicazione ai concessionari dell'imminenza delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno, per garantire adeguata pubblicità ed informazione, l'ufficio Cimiteri provvede ad affiggere nelle bacheche all'ingresso dei cimiteri un avviso con l'indicazione dell'annualità delle concessioni in scadenza.

4. Gli interessati alla raccolta dei resti mortali per il collocamento in altra sepoltura, o nelle nicchie ossario dello stesso cimitero, devono farne richiesta all'ufficio cimiteri entro trenta giorni dalla data di scadenza della concessione. Scaduto tale termine è facoltà dell'Amministrazione comunale procedere d'ufficio all'estrazione del feretro ed al collocamento dei resti nell'ossario generale.

Art. 41. Inconsunti

1. Le salme estumulate che risultano indecomposte sono collocate, per la durata di cinque anni, nell'area degli adulti, con le procedure previste dal D.P.R. n. 285/1990, al fine di ultimare il processo di decomposizione o, ove vi siano i presupposti, trattate ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 254/2003.

Art. 42. Rimozione di sepolture per esigenze di servizio

1. L'ufficio competente dispone la rimozione delle sepolture di ogni tipo, per esigenze di servizio, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e provvedendo con oneri a carico dell'Amministrazione comunale ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata.
2. Al fine di soddisfare le esigenze conseguenti alla mancanza di spazi e garantire un uso sostenibile del territorio, l'ufficio competente dispone la riduzione in resti delle salme tumulate da almeno quaranta anni o inumate da almeno dieci.

Art. 43. Rifiuti cimiteriali, oggetti e ricordi

1. All'atto delle esumazioni e delle estumulazioni nessuno, ad eccezione dell'Autorità giudiziaria, può prelevare parti della salma, indumenti e oggetti.
2. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, sono raccolti e selezionati per il loro recupero o smaltiti secondo la normativa vigente in materia.
3. Gli oggetti di valore rinvenuti nel corso delle esumazioni sono custoditi, previa disinfezione, in un deposito presso i cimiteri e catalogati in apposito registro vidimato dal Servizio Provveditorato.
4. Gli aventi titolo, che intendono recuperare oggetti preziosi o ricordi custoditi nella sepoltura, informano preventivamente l'ufficio competente e presenziano direttamente o per rappresentanza, alle operazioni.
5. Gli oggetti non richiesti dagli aventi titolo, entro dieci giorni dalle operazioni succitate, sono consegnati all'ufficio competente per la registrazione di cui al comma 3.

Art. 44. Arredi

1. Alla scadenza delle sepolture i materiali di arredo non vegetale sono acquisiti dall'ufficio competente, sono inventariati e depositati nel magazzino del cimitero fino al provvedimento di recupero, alienazione o rottamazione. L'eventuale ricavato dalle alienazioni dovrà essere reimpiegato per il miglioramento del decoro dei cimiteri cittadini.
2. Le opere valutate rilevanti o di pregio dall'Amministrazione comunale sono conservate nel cimitero o nei Musei civici.
3. Su richiesta degli aventi titolo, l'ufficio competente autorizza il loro eventuale reimpiego nei cimiteri cittadini per altra sepoltura di congiunti dei richiedenti.

Titolo VII. Cremazioni

Art. 45. Erogazione del servizio

1. E' attivo, presso il Cimitero di San Michele, il servizio di cremazione per l'incenerimento dei cadaveri, dei resti umani e ossei per i quali è stata rilasciata apposita autorizzazione dall'Ufficiale di Stato Civile del luogo di decesso.
2. Il servizio di cremazione costituisce servizio pubblico essenziale a richiesta individuale; è svolto in economia dal Comune di Cagliari o affidato in gestione ad una ditta qualificata.
3. L'avvio delle salme alla cremazione è condizionato al confezionamento del feretro in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 46. Cofani per la cremazione

1. In caso di cremazione, sono utilizzati cofani ecologici o in legno dolce non verniciato, al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Art. 47. Libro delle volontà

1. E' istituito il registro per iscrivere in vita, con le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile, la volontà di ricorrere alla cremazione ed alla destinazione delle ceneri.
2. In qualsiasi momento il soggetto iscritto esprime con le stesse modalità la volontà contraria.
3. Il registro è custodito e gestito dall'ufficio competente.

Art. 48. Procedimento

1. Le salme destinate alla cremazione, all'arrivo in cimitero, sono depositate negli appositi locali e consegnate all'incaricato delle operazioni. Chi dispone il funerale attesta, sotto la propria responsabilità, che il feretro contiene la salma per la quale è stata autorizzata la cremazione.
2. La cremazione della salma deve essere effettuata entro quarantotto ore dalla consegna, tranne i casi di comprovati impedimenti di carattere tecnico- organizzativi. Nel caso di ingresso il sabato, o la domenica o nei giorni festivi, le quarantotto ore decorrono dal primo giorno feriale utile.
3. Le operazioni di cremazione, anche in caso di affidamento a terzi del servizio, sono sottoposte alla sorveglianza di un incaricato dell'ufficio competente il quale controlla, prima dell'inizio delle operazioni, i documenti prescritti ed al termine firmerà il relativo verbale.
4. I familiari del defunto possono presenziare alle operazioni di inserimento del feretro nell'impianto crematorio previa tempestiva comunicazione della data e ora delle operazioni. La raccolta delle ceneri e la chiusura dell'urna sono effettuate dal personale dell'ufficio competente.
5. L'urna contenente le ceneri, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, è destinata alla tumulazione in nicchia oppure affidata ai familiari per la custodia in ambito privato o per la dispersione.

Art. 49. Salme provenienti da altro comune

1. Il Comune di Cagliari è tenuto a ricevere le salme destinate alla cremazione provenienti da altro Comune. In questo caso, qualora sussistano i presupposti stabiliti dall'allegato unico alla Legge. n. 26/2001, di modifica del Decreto Legge n. 392/2000, il servizio di cremazione è espletato con oneri a carico del Comune di residenza del defunto, e previa autorizzazione del Sindaco del Comune nel quale

è avvenuto il decesso. La cremazione è, pertanto, subordinata alla comunicazione, da parte dell'Amministrazione comunale di provenienza, degli estremi relativi all'impegno di spesa contratto ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, ai fini del rimborso delle spese per le operazioni di cremazione.

2. Gli oneri per eventuali interventi conseguenti a perdite di liquido organico o a disguidi avvenuti nel corso del trasporto di salme provenienti da altro comune e destinate alla cremazione, sono a carico dei familiari, di loro delegati e, nel caso di salme di indigenti, dell'Amministrazione comunale di provenienza.

3. Per le salme destinate alla cremazione provenienti da altri Comuni si applicano i diritti di ingresso e sosta presso il Cimitero di San Michele.

4. L'Amministrazione Comunale può sottoscrivere protocolli con altri Comuni per definire modalità e oneri per il servizio di cremazione.

Art. 50. Salme di stranieri

1. Per la cremazione delle salme di cittadini stranieri, oltre ai documenti previsti dal D.P.R. n.285/1990, occorre produrre il nulla osta del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di appartenenza del defunto e competente per giurisdizione territoriale.

Art. 51. Cremazione di arti e feti

1. La consegna degli arti e dei feti destinati alla cremazione è accompagnata dalla necessaria richiesta da parte della struttura sanitaria competente a cui fanno carico anche i relativi oneri.

2. Se l'avente diritto, sull'arto o sul feto, presenti istanza per una destinazione diversa dal cinerario generale, gli oneri dell'operazione sono a suo carico.

Art. 52. Cremazione per insufficienza di sepolture

1. Al fine di soddisfare le esigenze conseguenti alla mancanza di spazi e garantire un uso sostenibile del territorio, l'Ufficiale dello Stato Civile autorizza, previo assenso dei familiari, la cremazione delle salme tumulate da almeno venti anni o inumate da almeno dieci anni.

2. In caso di irreperibilità dei familiari, trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni o tumulazioni e nella bacheca del cimitero, l'ufficio competente procede alla cremazione delle salme.

3. Gli oneri del servizio sono a carico del comune.

Art. 53. Destinazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte, indivise, in apposita urna cineraria, ermeticamente chiusa, con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate alle nicchie o affidate ai familiari per la custodia in ambito privato o per la dispersione.

2. Le urne, nel rispetto delle tariffe comunali, sono collocate in nicchie, cappelle private, cinerari familiari e, se capienti, deposte in loculi o nicchie già occupati.

3. E' vietato il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è assunta - all'atto dell'autorizzazione - la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero.

4. La dispersione delle ceneri in natura o in aree previste all'aperto è consentita con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. E' vietata nei centri abitati. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentiti nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Art. 54. Autorizzazione all'affidamento e alla dispersione delle ceneri

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge n. 130 del 30 marzo 2001 e dalla Legge della Regione Sardegna n.4 del 22 febbraio 2012.
2. Al fine di consentire l'affidamento o la dispersione, per coloro che al momento della morte risultano iscritti nel registro comunale delle volontà o ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, datata e sottoscritta dall'associato, oppure confermata da due testimoni al momento dell'espressione della volontà qualora l'interessato non sia in grado di scrivere, dalla quale emerga chiaramente la volontà ed il soggetto incaricato ad eseguire tale volere.
3. L'affidamento delle ceneri a persone diverse dai familiari è consentito, nel rispetto della volontà del defunto, solo se risulta inequivocabilmente da disposizioni testamentarie dello stesso.
4. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri o la persona incaricata della dispersione, la sua volontà è eseguita dal:
 - a) coniuge o dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e ss. del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) esecutore testamentario;
 - c) rappresentante legale delle associazioni di cui al secondo comma;
 - d) tutore di minore o interdetto.
5. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi individuano, a maggioranza e con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, il responsabile della custodia dell'urna o della dispersione delle ceneri.
6. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione sono rilasciate dall'ufficio competente, o suo delegato, previa valutazione di conformità alle disposizioni vigenti in materia, della documentazione prodotta.
7. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune di destinazione o di dispersione delle ceneri.

Art. 55. Consegna delle ceneri

1. La consegna dell'urna cineraria è documentata in apposito verbale, redatto in triplice originale, che registra la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile dell'ufficio competente all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione ed, infine, consegnato all'affidatario dell'urna.
2. A ciascuna copia del verbale di consegna dell'urna cineraria, sono allegati copia dell'autorizzazione, degli atti e delle dichiarazioni degli aventi titolo che ne sono stati il presupposto.
3. L'affidatario delle ceneri e l'esecutore della dispersione hanno l'obbligo di sottoscrivere la modulistica con l'assunzione degli impegni legati alla custodia o alla dispersione personale.

Art. 56. Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nelle apposite aree individuate all'interno dei cimiteri, in mare ad almeno trecento metri dalla riva, in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi e in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e senza alcun compenso. E' vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del D. Lgs. n. 285/1992.
2. E' eseguita dai soggetti legittimati ai sensi dell'art.3. lett. d della L. n. 130/2001 che, all'atto della richiesta di cremazione, devono comunicarne le modalità al comune di destinazione.

3. Quando l'incaricato della dispersione è il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione degli associati, al coniuge ed ai parenti del defunto è consentito assistere alla dispersione.
4. La dispersione delle ceneri viene eseguita in modo controllato al fine di non arrecare alcun danno e disturbo a terzi eventualmente presenti.

Art. 57. Vigilanza

1. In caso di affidamento dell'urna a persona residente a Cagliari, l'ufficio competente, ai fini dei successivi controlli o per gli adempimenti in caso di variazione del domicilio, registra la consegna presso la banca dati collegata all'archivio anagrafico.
2. La vigilanza sul permanere delle condizioni di affidamento dell'urna, nonché sulle relative violazioni, è affidata agli organi di polizia oppure a personale formato e nominato con determinazione dirigenziale.
3. La Giunta comunale disciplina la periodicità dei controlli presso il domicilio degli affidatari delle urne.
4. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla all'ufficio competente.

Art. 58. Condizioni per la gratuità della cremazione

1. Il servizio di cremazione delle salme è, al pari dell'inumazione, un servizio pubblico.
2. Le relative tariffe sono deliberate dalla Giunta comunale.
3. Nei casi di indigenza del defunto e degli aventi titolo, il costo della cremazione è a carico del Comune alle medesime condizioni dell'inumazione e le ceneri sono sistemate nel cinerario generale.

Titolo VIII. Cessazione delle concessioni

Art. 59. Motivi

1. Le concessioni, oltre che per scadenza del termine, cessano per rinuncia, decadenza e revoca.

Art. 60. Rinuncia

1. La rinuncia ad una sepoltura può avvenire per trasferimento della salma, dei resti o delle ceneri in altra sepoltura nei cimiteri cittadini o in altro Comune.

Art. 61. Decadenza

1. Il Dirigente dell'ufficio competente per i servizi cimiteriali, nel rispetto delle procedure contemplate nel presente regolamento dichiara la decadenza dalla concessione per:

- a) mancata costruzione dell'edicola, della cappella o del monumento a terra entro dodici mesi dalla data di versamento del corrispettivo per la concessione, fatti salvi i diversi termini previsti nel presente regolamento e nelle norme di legge vigenti;
- b) accertamento della difformità delle opere rispetto al progetto e mancata ottemperanza alla diffida di adeguamento nei termini prescritti;
- c) inosservanza degli obblighi di manutenzione;
- d) inadempienza di ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- e) abbandono della sepoltura.

2. Nei casi di decadenza delle concessioni le salme sono trasferite nell'area destinata agli adulti mentre i resti sono collocati nell'ossario generale.

Art. 62. Revoca

1. La concessione può essere revocata per esigenze d'ordine generale; in questo caso si procede all'assegnazione altra sistemazione a cura del Comune.

Parte IV. Norme tecniche

Art. 63. Sportello Unico Cimiteriale

1. Lo Sportello Unico Cimiteriale, di seguito SUC, telematico è istituito per la presentazione delle istanze con procedimento semplificato per il rilascio delle concessioni cimiteriali, delle autorizzazioni all'ampliamento, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, infine, per le autorizzazioni relative ai servizi cimiteriali.

Art. 64. Istanza e allegati

1. I loculi, i monumenti a terra, le edicole e le cappelle devono essere costruiti nel rispetto di tutte le normative tecniche previste dal D.P.R. n.285/1990 e dalle normative nazionali e locali in materia.

2. A seguito di lottizzazione delle aree interessate dagli interventi edilizi, il procedimento è avviato con l'istanza scritta al Sindaco, con indicazione delle generalità e domicilio del richiedente o, in caso di cappella sociale, indicazione dell'Ente richiedente, della sua sede e del nominativo del suo Presidente, nonché con la precisazione della destinazione d'uso dell'opera.

3. Nel caso non si tratti di cappella di serie costruita dal Comune, l'istanza è accompagnata dal progetto dell'opera con la relazione illustrativa ed i relativi disegni. La relazione descrive i sistemi di costruzione ed evidenzia il rispetto delle buone regole dell'arte del costruire e la qualità dei materiali da utilizzare.

4. I disegni consistono nell'esatta rappresentazione di quanto si vuole eseguire; inoltre, comprendono la planimetria del sito prescelto, la pianta, i prospetti, gli ornati, i particolari più rilevanti ed una o più sezioni.

5. A richiesta del Servizio competente, per le opere di eccezionale importanza artistica, devono essere presentati in aggiunta bozzetti e dettagli in scala appropriata.

6. Per i disegni delle piante, i prospetti e sezioni si adotta la scala di 1:100, per i particolari la scala 1:20 e per il tipo planimetrico la scala 1:1000.

Art. 65. Presentazione del progetto

1. Il progetto è presentato in duplice copia con gli allegati firmati dal richiedente e da un ingegnere o un architetto iscritti all'albo che assumono la responsabilità della costruzione.

2. I disegni di opere di scultura o pittura sono presentati con la firma del richiedente e dello scultore o pittore che deve eseguire l'opera.

3. L'istanza volta ad ottenere la concessione di una cappella di serie è accompagnata da una dichiarazione con cui il richiedente si impegna a non alterare o modificare in nessuna parte la costruzione e a non eseguire alcuna opera di decorazione interna, né a collocarvi alcun monumento o lapide o manufatto qualsiasi, se non a seguito di espressa autorizzazione del Comune, da rilasciarsi a seguito della presentazione di appositi progetto e disegni, predisposti nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente capo.

Art. 66. Consegna

1. La consegna delle aree e dei manufatti presuppone l'accettazione da parte del concessionario delle condizioni in cui versano al momento della stessa senza alcun ulteriore obbligo o responsabilità in capo al Comune di Cagliari.

Art. 67. Mancato rispetto dei termini

1. Quando la costruzione non è ultimata nel termine stabilito, la concessione, fatta salva la facoltà del Comune di prorogarla a seguito di adeguata motivazione in merito alle ragioni del ritardo da parte del concessionario, si intende revocata tacitamente. Il deposito versato in garanzia è incamerata dall'amministrazione comunale che ingiunge al concessionario la demolizione dei manufatti già in opera e incompleti, entro un termine perentorio.

2. In caso d'inottemperanza del concessionario all'ingiunzione nel termine assegnatogli, o di sua irreperibilità, il Comune, ove non ravvisi un interesse pubblico all'uso della costruzione, provvede d'ufficio alla demolizione e trattiene i materiali rimossi a titolo di rimborso delle spese sostenute. In alternativa consente che gli stessi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, vengano ceduti a persona o Ente che intenda surrogare nella concessione il concessionario decaduto.

Art. 68. Verifica di conformità

1. Le nuove costruzioni, compreso anche l'ampliamento di cappelle, edicole e monumenti, sono adibite all'uso cui sono destinate solo a seguito di collaudo, finalizzato alla verifica da parte del Servizio competente della conformità al progetto originariamente approvato.

2. In caso di conformità, l'Amministrazione comunale provvede alla restituzione al concessionario della somma depositata a titolo di garanzia, decurtata delle somme eventualmente dovute al Comune. In caso di non conformità al progetto approvato non è consentito l'uso se non dopo che il concessionario, o l'amministratore della cappella sociale, abbia eseguito, entro il termine prescritto, le modificazioni richieste.

3. Nell'impossibilità di effettuare le modifiche richieste, il concessionario incorre nella revoca della concessione e l'Amministrazione provvede a demolire con oneri, anche di smaltimento, a carico del concessionario ed applicare le relative sanzioni.

Art. 69. Ampliamenti

1. L'Amministratore, il Concessionario o l'avente diritto che, nel rispetto della struttura originaria e con tutti gli oneri a carico, intendano ampliare la ricettività della propria cappella, edicola o monumento a terra presentano istanza al Sindaco, indicando le proprie generalità, il titolo di legittimazione e la tipologia di intervento, allegando il progetto in duplice copia.

2. I monumenti a terra di fabbricazione comunale del Cimitero di San Michele, composti da due loculi, possono essere ampliati fino ad accoglierne ulteriori due, a cura e con spese a carico dei privati.

Art. 70. Procedimento

1. Il procedimento autorizzatorio, di cui agli articoli precedenti, è avviato con la presentazione dell'istanza allo Sportello Unico Cimiteriale (SUC) che, acquisito il parere favorevole dell'ufficio competente per i servizi cimiteriali, inoltra la richiesta al Servizio competente.

2. La succitata istanza di ampliamento, indirizzata al Sindaco, contiene quali allegati:

- a) nulla osta della ASL;
- b) progetto, in triplice copia;
- c) stralcio della planimetria generale cimiteriale con ubicazione dell'intervento;
- d) stato attuale, pianta e sezione longitudinale e trasversale;
- e) progetto (pianta, sezione longitudinale e trasversale);
- f) dichiarazione della direzione lavori;

- g) relazione di calcolo sul dimensionamento dell'armatura in ferro da inserire nella struttura in calcestruzzo del manufatto in ampliamento (in caso di loculi);
- h) computo metrico estimativo delle opere da eseguire;
- i) *rendering* della situazione originaria e delle successive fasi dei lavori;
- j) ricevuta del versamento della tariffa per il rilascio della concessione amministrativa per la costruzione di nuovi loculi salva retrocessione in caso di diniego all'ampliamento.

3. In caso di autorizzazione all'ampliamento, l'avvio dei lavori è condizionato dalla produzione da parte dell'interessato, entro dieci giorni, di:

- a) copia della fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della costruzione dell'opera in conformità al progetto approvato ed entro il termine stabilito, per un importo pari all'entità dei lavori da eseguirsi come quantificato dal computo metrico estimativo e, in ogni caso, non inferiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00);
- b) polizza assicurativa per la copertura del rischio di eventuali danni che dovessero essere causati alle cose ed alle persone con massimale non inferiore a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) con validità per tutta la durata dei lavori e fino al collaudo ai fini della certificazione di piena conformità al progetto originariamente presentato.

Art. 71. Parere ufficio competente

1. L'ufficio competente, verificata la sussistenza e la validità del titolo di legittimazione del richiedente e l'integrale pagamento di tutti gli oneri e i diritti connessi al richiesto ampliamento, compresi quelli derivanti dalle eventuali estumulazioni, traslazioni, riduzione in resti ed assegnazioni di loculi provvisori, trasmette entro quindici giorni dall'istanza, il nulla osta amministrativo all'esecuzione dei lavori al Servizio competente che a sua volta, nei successivi quindici giorni, provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori. ed informa il richiedente tramite il SUC.

2. L'autorizzazione all'accesso al cimitero con gli autoveicoli necessari al trasporto degli attrezzi e dei materiali è di competenza dell'ufficio competente, da rilasciare contestualmente al provvedimento di autorizzazione all'ampliamento, nel rispetto della sacralità del luogo.

Art. 72. Modalità di esecuzione

1. Per la realizzazione delle opere si impiegano materiali, modalità esecutive e tecnologie tali da assicurare la loro esecuzione a regola d'arte, la perfetta impermeabilizzazione dei manufatti, al fine di impedire che l'ampliamento arrechi danni ai loculi circostanti.

2. L'Amministrazione comunale è sollevata, in ogni caso, da qualsiasi responsabilità connessa alla non perfetta esecuzione dei lavori, indipendentemente dall'avvenuto collaudo. Il progettista e il direttore dei lavori rilasciano, a tal fine, apposita dichiarazione liberatoria.

3. I lavori sono eseguiti durante l'orario di apertura del cimitero, con esclusione del sabato, della domenica e festivi infrasettimanali, avendo cura di consentire la piena fruibilità delle strutture circostanti e assicurare il contenimento delle emissioni acustiche, nel rispetto della quiete e del decoro della struttura. Gli oneri relativi all'utilizzo di acqua, energia elettrica sono imputati all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, che effettua il pagamento tramite versamento di conto corrente, nella misura forfettaria annualmente stabilita dalla Giunta Comunale.

4. I materiali di risulta sono trasportati a cura e spese del concessionario e smaltiti presso discarica autorizzata. Durante i lavori sono adottati tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 73. Durata dei lavori

1. I lavori si concludono entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, al fine di limitare gli eventuali disagi causati ai visitatori della struttura. Il mancato rispetto del termine comporta l'immediata decadenza dalla concessione all'esecuzione dei lavori.
2. Il Comune ha la facoltà di accordare una proroga non superiore a venti giorni, per gravi ragioni e a seguito di istanza motivata dell'interessato.
3. Entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dei lavori il Servizio competente procede al collaudo, allo scopo di accertare la conformità dell'opera realizzata al progetto approvato.

Art. 74. Scadenza della concessione dei nuovi loculi

1. La concessione dei loculi di nuova costruzione, a seguito dell'ampliamento, scade in concomitanza con quella relativa ai loculi preesistenti nel medesimo sepolcro.
2. Qualora i loculi preesistenti siano stati concessi in perpetuità, la concessione dei loculi di nuova costruzione a seguito dell'ampliamento, determina per i primi l'insorgenza della durata quarantennale, la cui decorrenza è concomitante con le nuove concessioni.
3. La tariffa relativa alla concessione dei nuovi loculi è proporzionale alla durata.

Art. 75. Oneri conseguenti all'ampliamento

1. Gli oneri connessi alle procedure di estumulazione delle salme già presenti nei monumenti oggetto dell'ampliamento, connessi all'intervento della ASL competente a vigilare nel corso delle operazioni di traslazione, alla stipula della concessione semestrale in loculo comunale per il deposito provvisorio della salma, all'estumulazione da tale loculo, al trasporto della salma per la nuova tumulazione nel sepolcro, sono a carico del concessionario.

Art. 76. Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Per manutenzione si intende qualunque intervento finalizzato a garantire la piena funzionalità, il decoro, l'igiene, la stabilità della sepoltura e la sicurezza dei visitatori del cimitero.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle Cappelle private, delle Edicole e dei Monumenti a terra di proprietà dei privati o in concessione è a totale carico degli aventi diritto o del concessionario. Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi che interessano la struttura portante del manufatto.
3. Nessun intervento di manutenzione è avviato senza la preventiva comunicazione o richiesta di autorizzazione inviata all'ufficio competente tramite il SUC.
4. L'autorizzazione per l'esecuzione di interventi strutturali è subordinata alla presentazione di apposita istanza al SUC corredata dal relativo progetto e dalla documentazione necessaria, nel Cimitero Monumentale di Bonaria i concessionari sono vincolati alla presentazione di una segnalazione di avvio del procedimento, nel rispetto del procedimento disciplinato agli artt. 63 e ss. del presente regolamento.
5. I sepolcri di particolare interesse culturale, storico e artistico e tutti quelli presenti nel Cimitero Monumentale di Bonaria, sono oggetto di interventi strutturali esclusivamente previo nulla osta della Soprintendenza ai B.A.P.S.A.E.
6. Per la manutenzione ordinaria dei sepolcri presenti nel Cimitero Monumentale di Bonaria i concessionari sono vincolati alla presentazione di una segnalazione di avvio del procedimento, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza B.A.P.S.A.E.

Art. 77. Manutenzioni a carico dell'Amministrazione

1. Sono a carico dell'amministrazione comunale gli interventi di manutenzione delle parti comuni delle cappelle di proprietà dell'amministrazione presso il Cimitero Monumentale di Bonaria date in concessione a privati e denominate cappelle di serie, gli interventi di manutenzione straordinaria sui monumenti a terra e la manutenzione della struttura su cui insistono i loculi di serie.
2. Tutti gli altri interventi, compresi quelli di manutenzione della lastra di chiusura dei loculi, di manutenzione ordinaria dei monumenti a terra e quelli relativi alle cappelle di serie in concessione ai privati sono a carico dei rispettivi concessionari.

Art. 78. Manutenzione arredi e ornamenti nei campi di inumazione

1. Per le salme inumate nei campi adulti e bimbi qualora venga concessa l'installazione di arredi ed ornamenti, la cura e la manutenzione è a carico dei familiari che ne fanno richiesta. E' escluso qualsiasi altro intervento sul tumulo.
2. I concessionari delle fosse site nei campi di inumazione a pagamento e nei campi acattolici provvedono alla manutenzione degli arredi ed ornamenti dei quali è stato autorizzato il posizionamento.

Art. 79. Diritto di rivalsa

1. Qualora i concessionari non provvedano ad eseguire i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, gli stessi sono realizzati dall'Amministrazione comunale, con rivalsa sui concessionari delle spese sostenute.
2. Le spese per eventuali danni o deterioramenti derivanti da cause di forza maggiore o caso fortuito su monumenti, cappelle, edicole e ornamenti a terra sono a carico dei concessionari.
3. Qualora il concessionario non provveda a corrispondere la somma dovuta all'Amministrazione entro sessanta giorni dalla formale richiesta, la concessione si intende automaticamente decaduta e le salme sono cremate o, se mineralizzate, avviate all'ossario generale.

Art. 80. Commissione per la qualità degli interventi

1. E' istituita la Commissione per la valutazione della qualità degli interventi, anche di manutenzione, da realizzarsi nel Cimitero Monumentale di Bonaria.
2. La Commissione, nominata con provvedimento del Sindaco, è composta dal Dirigente dell'ufficio competente per i servizi cimiteriali o da un suo delegato, da un architetto e uno storico dell'arte indicati dalla Soprintendenza B.A.P.S.A.E., da un architetto e un Ingegnere dipendenti del Comune di Cagliari e da un rappresentante della ASL qualora l'intervento coinvolga eventuali profili di interesse di quest'ultima.
3. La Commissione:
 - a) elabora linee guida standardizzate per gli interventi realizzabili presso il Cimitero Monumentale di Bonaria, alle quali devono uniformarsi tutti gli interventi da eseguirsi nel sito, sia pubblici che privati;
 - b) valuta la qualità di tutti gli interventi richiesti sia da privati che dalle stesse Amministrazioni e la conformità dei medesimi alle suddette Linee guida;
 - c) esprime la sua valutazione attraverso un parere di natura vincolante per l'esecuzione delle opere esaminate. Tale parere viene trasmesso agli enti preposti al rilascio dei pareri di legge.
4. La Commissione si riunisce, senza oneri per l'Amministrazione, almeno due volte l'anno, ogni sei mesi, o qualora se ne ravvisi la necessità.

Parte V. Regole d'ornato

Titolo I. Disposizioni per le aree cimiteriali e le sepolture

Art. 81. Scritte e ornamenti

1. Sulle lastre di chiusura dei loculi, dei monumenti a terra o delle nicchie sono incise, o applicate, le generalità del defunto entro trenta giorni dal collocamento della salma. In difetto l'ufficio competente provvede con oneri a carico del concessionario, che perde il diritto all'apposizione di epigrafi ed ornamenti. I materiali applicati si armonizzano con il colore delle lastre e hanno una sporgenza massima di cm due.
2. L'apposizione di brevi frasi, anche in lingua straniera, è preventivamente sottoposta all'approvazione dell'ufficio competente per i servizi cimiteriali, con relativa traduzione effettuata da traduttore ufficiale, che si riserva di vietarla qualora incompatibili con il rispetto della natura del luogo e della dignità del defunto.
3. E' consentito inserire immagini fotografiche del defunto in armonia e la sacralità del luogo e la dignità del defunto; vasi portafiori impermeabilizzati all'interno, con un peso tale da non pregiudicare la stabilità della lastra, e in materiali armonici per colore e tipologia; un porta lume ed un ornamento.
4. E' vietato, infine, applicare scritte recanti qualunque forma di pubblicità e apparecchi che riproducono musiche o altri suoni

Art. 82. Vasi e arredi

1. Alla base e lungo i camminamenti intorno ai blocchi di loculi non è consentito collocare vasi o altri arredi che, in caso contrario, sono prontamente rimossi dagli operatori cimiteriali, con spese a carico dei responsabili.

Art. 83. Ornamenti nei campi d'inumazione

1. Nei campi d'inumazione, l'applicazione di qualsiasi ornamento, lapide e portafoto è preventivamente autorizzata dall'ufficio competente.

Art. 84. Arredi non autorizzati

1. Qualunque arredo non autorizzato dall'ufficio competente per i servizi cimiteriali, anche negli spazi cimiteriali comuni, è prontamente rimosso.
2. In caso d'inottemperanza o d'irreperibilità del responsabile, l'ufficio competente provvede in autonomia, con rivalsa sulle spese.

Art. 85. Sostituzione della lapide

1. Il concessionario, in caso di necessità, sostituisce la lastra utilizzando lo stesso tipo di materiale originario.
2. Nel Cimitero Monumentale di Bonaria è consentito utilizzare solo il marmo grigio "bardiglio comune chiaro".

Art. 86. Fiori e ornamenti

1. Gli ornamenti e i fiori freschi, avvizziti deteriorati sono rimossi a cura dei familiari del defunto. In caso di trascuratezza il personale comunale provvede ad eliminarli.

2. Nel Cimitero Monumentale di Bonaria non è consentito apporre fiori finti.

Art. 87. Manutenzione

1. L'ufficio competente per i servizi cimiteriali vigila sulla regolare e adeguata manutenzione di lapidi, monumenti e copri tomba nonché sulla cura del verde all'interno delle aree in concessione da parte dei concessionari o aventi diritto.

2. In caso di inadeguatezza della manutenzione allo standard di decoro o di deterioramento delle epigrafi, considerata la sacralità del luogo, l'ufficio competente provvede a diffidare i concessionari ad intervenire e, in difetto, dispone l'intervento d'ufficio, con rivalsa sulle spese.

Parte VI. Attività di Impresa
Titolo I. Imprese di onoranze funebri

Art. 88. Onoranze funebri

1. Per servizi di onoranze funebri si intendono le prestazioni complessive attinenti al disbrigo delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art. 115 del Regio Decreto n. 773/1931, la fornitura del feretro e di altri articoli funebri necessari per il funerale e il trasporto del cadavere.
2. Tale attività è svolta, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, da imprese costituite conformemente a quanto disposto dal codice civile, che dispongono di un'adeguata organizzazione e risorse a ciò preordinate, e nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e delle altre norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
3. Le imprese funebri che svolgono la loro attività nel territorio comunale sono soggette al rispetto del presente regolamento, a prescindere dal luogo ove hanno sede, e tenute a garantire il rispetto del decoro e la salvaguardia delle possibilità di espressione del cordoglio.
4. L'esercizio dell'attività è condizionato al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, che verifica annualmente la permanenza dei requisiti e la cui perdita comporta l'automatica decadenza dall'autorizzazione.

Art. 89. Albo dei fornitori

1. È istituito l'albo on line dei fornitori dei servizi cimiteriali al quale devono iscriversi le ditte o artigiani che intendano intrattenere rapporti con l'ufficio competente.
2. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dei requisiti di regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale nonché al rispetto delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori e al rispetto del presente regolamento.
3. L'ufficio competente per i servizi cimiteriali si riserva di escludere dall'albo fornitori le ditte e gli artigiani che violassero le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 90. Trasporto funebre

1. Il trasporto funebre è un servizio pubblico locale avente ad oggetto il trasporto di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri, dal luogo del decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, alla camera mortuaria, anche di altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, comprese le eventuali soste in chiesa in caso di funzione religiosa. Pertanto chiunque effettui il trasporto è da considerarsi incaricato di pubblico servizio.
2. Per trasporto di cadavere si intende anche la sua raccolta e il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo e il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
3. Il trasporto è disciplinato dal Capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n.285/1990, dai vigenti regolamenti locali di igiene e polizia mortuaria e, in ambito comunale, dal presente regolamento.
4. Per il trasporto di salme effettuato prima dell'accertamento del decesso nei modi di legge, sono impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, ai sensi della vigente normativa.
5. Il Comune di Cagliari esercita il servizio di trasporto funebre tramite Imprese abilitate che ne fanno richiesta nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 91. Orari del servizio di trasporto funebre

1. Gli orari per lo svolgimento dei servizi di trasporto funebre, l'ingresso nei cimiteri cittadini, la veglia funebre nella camera mortuaria ubicata in locali comunali e la viabilità dei veicoli interessati al trasporto sono stabiliti dal Sindaco.

2. Le imprese di onoranze funebri comunicano tempestivamente all'ufficio competente gli orari di partenza e arrivo, al fine di assicurare un'adeguata organizzazione del personale e delle attrezzature necessarie.

Art. 92. Requisiti per l'esercizio dei trasporti

1. Le Imprese che intendono effettuare trasporti funebri nel territorio Comunale devono presentare apposita istanza in bollo all'Ufficio di Stato Civile corredata da:

- a) Dichiarazione unica autocertificativa attività produttive (DUAAP) o altro titolo abilitativo all'esercizio dell'attività;
- b) indicazione del nominativo del Direttore Tecnico ;
- c) certificato di idoneità sanitaria, rilasciata dalla ASL. competente, dei locali adibiti alla rimessa dei carri funebri ed al deposito degli strumenti accessori;
- d) dichiarazione attestante le generalità degli autisti e relative posizioni assicurative e previdenziali;
- e) dichiarazione attestante l'assenza di precedenti penali ostativi all'esercizio dell'attività per il rappresentante legale dell'impresa e per il Direttore Tecnico;
- f) dichiarazione della disponibilità continuativa di almeno un carro funebre abilitato con certificato di idoneità sanitaria, unitamente a n. 4 immagini fotografiche, poste una per ogni lato dell'automezzo, per permettere l'inequivocabile identificazione e l'agevole lettura della targa;
- g) dichiarazione del possesso di polizza assicurativa per danni causati a persone e cose;
- h) dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento;
- i) quietanza comprovante il versamento del deposito cauzionale alla Tesoreria del Comune di Cagliari;

2. Le salme provenienti da altri Comuni possono essere trasportate da Imprese funebri non autorizzate al trasporto dal Comune di Cagliari, se in possesso di autorizzazione di altro Comune.

Art. 93. Doveri dell'impresa

1. Le imprese, nello svolgimento della loro attività:

- a) operano con personale assunto con regolare rapporto di lavoro subordinato o con altre forme previste dalla legge, nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, contributiva, previdenziale, assicurativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, con possibilità di disporre anche di mezzi e personale forniti da altre imprese funebri, purché in possesso dei requisiti prescritti nel presente regolamento e già autorizzate ad effettuare trasporti funebri. Tali imprese sono tenute in solido con quella committente a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti nel presente regolamento;
- b) muniscono il personale incaricato di effettuare i trasporti di divisa di colore scuro che garantisca il decoro del servizio e di cartellino di riconoscimento con fotografia;
- c) informano preventivamente gli aventi titolo in merito alle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura disponibili all'atto del contratto di mandato con adeguata pubblicità e trasparenza dei prezzi;

- d) rispettano il segreto professionale;
- e) comunicano all'ufficio competente gli orari di apertura al pubblico della propria attività unitamente al recapito di reperibilità notturna;
- f) dispongono in magazzino di cofani ecologici in cellulosa conformi all'autorizzazione del Ministero della salute di cui al DM 12 aprile 2007 e informano adeguatamente i clienti sull'opportunità del loro utilizzo in caso di cremazione.

Art. 94. Comportamenti vietati

1. Alle imprese funebri è fatto divieto di:

- a) sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per svolgere il loro incarico allo scopo di offrire o promuovere le loro prestazioni;
- b) negoziare il contratto per lo svolgimento del servizio negli ospedali, case di cura fuori dai locali dell'impresa, salvo su esplicita richiesta del committente di definire il mandato presso il proprio domicilio;
- c) sospendere il servizio assunto a seguito di eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per qualsivoglia motivo di carattere privato;
- d) esporre pubblicità nelle strutture sanitarie, nei cimiteri e nelle loro immediate vicinanze;
- e) usare comunicazioni commerciali e formule pubblicitarie contrarie alla dignità del lutto e ai principi della concorrenza, anche in riferimento alle tariffe.

Art. 95. Attestazione del confezionamento del feretro

1. Le Imprese producono per ogni salma di cui effettuano il trasporto, l'attestazione di regolare confezionamento del feretro, rilasciata dal responsabile della ASL o dal personale tecnico da questi appositamente incaricato o una dichiarazione sostitutiva di notorietà in carta libera, con formale assunzione di responsabilità, circa il regolare confezionamento dello stesso.

Art. 96. Auto funebri

1. Le auto funebri adibite a trasporto salme devono:

- a) essere disinfettate almeno una volta alla settimana, e, comunque, ogni qualvolta si verifica la perdita di liquidi organici;
- b) essere sempre pulite all'interno e all'esterno, con la carrozzeria perfettamente in ordine;
- c) percorrere il tragitto più breve per raggiungere la destinazione finale del trasporto.

Art. 97. Trasporto a carico del Comune

1. Ai sensi dell'Art. 16 del D.P.R. n.285/1990, è a carico del Comune:

- a) il trasporto di nati morti, feti, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali se non sono richiesti servizi o trattamenti speciali;
- b) il recupero delle persone morte, per qualsiasi causa, in luogo pubblico o nelle pubbliche vie e il loro trasporto presso il locale di osservazione, su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria;
- c) qualsiasi trasporto richiesto dall'Autorità Giudiziaria o dal servizio sanitario per inderogabili esigenze di carattere igienico – sanitario.

2. Il servizio di onoranze funebri è disposto gratuitamente con provvedimento motivato del Dirigente Responsabile del Servizio competente anche in caso di accertata indigenza o di particolari circostanze sociali o culturali segnalate dai Servizi Sociali comunali.

Art. 98. Trasporto parti anatomiche

1. Il trasporto di parti anatomiche risultanti da amputazioni, di feti e di prodotti abortivi avviene a cura dell'Amministrazione comunale con oneri a carico della struttura sanitaria di provenienza, che ne cura il confezionamento nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 99. Diritti di trasporto

1. Per ogni trasporto effettuato, l'impresa funebre corrisponde un diritto fisso non inferiore a quello dei trasporti di ultima categoria.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al trasporto, sia all'interno del Comune sia ad altro Comune, la ricevuta del pagamento è consegnata all'Ufficio di Stato Civile.

3. Qualora, per eccezionali e comprovate cause di forza maggiore, l'impresa non effettua il versamento prima del trasporto, è tenuta a provvedere al pagamento del diritto e alla consegna della ricevuta entro e non oltre quarantotto ore dal rilascio dell'autorizzazione.

4. L'ingiustificato ritardo o il mancato versamento del diritto previsto per le diverse tipologie di trasporto determina l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al triplo del diritto inevaso.

5. Le reiterate inadempienze da parte dell'impresa determinano la decadenza dall'autorizzazione al trasporto a seguito di preventiva contestazione.

Titolo II. Ditte esterne

Art. 100. Impiego di ditte esterne su richiesta dei concessionari

1. I concessionari, per l'esecuzione di opere che non siano riservate al Comune, si avvalgono, a loro libera scelta, di privati la cui attività ha inizio solo nel rispetto di termini e procedure di cui al presente regolamento. Questi sono responsabili nei confronti del Comune per eventuali danni arrecati all'Amministrazione o a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. Nell'esecuzione degli interventi di costruzione, manutenzione, demolizione etc. le ditte esterne adottano tutte le misure idonee a rispettare la sacralità del luogo e a scongiurare qualsiasi tipo di pericolo per l'incolumità delle persone e per le cose. Per tutta la durata dei lavori, al termine della giornata il terreno adiacente gli interventi è ordinato e sgombro di terra, calce, sabbia.
3. Nel caso di esecuzione di scavi l'area viene recintata e non si ostacola in alcun modo l'accesso, la meditazione e la preghiera di chi non è interessato dai lavori.
4. Le imprese sono tenute al ripristino delle sedi viabili eventualmente danneggiate per effetto del transito di autoveicoli pesanti, entro quarantotto ore dalla richiesta dall'ufficio competente. In caso d'inottemperanza all'ordine impartito, l'ufficio competente per i servizi cimiteriali si riserva di revocare l'autorizzazione all'ingresso dei mezzi in cimitero.

Art. 101. Orari di esercizio delle attività

1. L'attività delle imprese impegnate nei cimiteri è svolta, compatibilmente con l'orario di ingresso del pubblico, solo nei giorni feriali e durante gli orari stabiliti dall'ufficio competente che, per inderogabili motivate esigenze tecniche, ha facoltà di autorizzare una deroga in forma scritta.

Art. 102. Sospensione dei lavori in occasione delle Commemorazioni dei defunti

1. Nei tre giorni precedenti e successivi alle cerimonie commemorative dei defunti sono sospesi tutti i lavori all'interno delle strutture cimiteriali ed è vietata l'introduzione e posa in opera di materiali o di lapidi anche per loculi individuali.
2. In tale periodo sono sospesi tutti i lavori all'interno delle strutture cimiteriali e si provvede alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio dei ponteggi, salvo diversa disposizione da parte dall'ufficio competente.

Art. 103. Ditte esterne che collaborano con l'ufficio competente per i servizi cimiteriali

1. I rapporti con le ditte esterne che collaborano con l'ufficio competente sono regolati da un capitolato d'onori al quale le ditte sono strettamente vincolate.
2. I collaboratori e i titolari delle imprese esterne hanno l'obbligo di tenere un contegno adeguato al luogo, collaborare con il personale dell'ufficio competente per i servizi cimiteriali e non dare informazioni all'utenza riguardanti il servizio, ad esclusione di quelle strettamente legate alla propria attività.

Art. 104. Marmisti

1. L'accesso dei marmisti è consentito secondo gli orari e le modalità stabiliti dall'ufficio competente. E' consentito l'accesso di un automezzo per il trasporto dei soli operatori e dei materiali da utilizzare, con facoltà da parte dell'Ufficio competente di ispezionare il vano bagagli.

2. Tutte le lavorazioni dei marmisti, tranne che per gli interventi di lieve entità, si effettuano all'esterno dei cimiteri, nei quali non è consentito introdurre gli strumenti di lavoro.
3. I marmisti asportano il materiale oggetto dell'intervento solo a seguito di autorizzazione dall'ufficio competente, su richiesta dell'interessato, che allega copia della ricevuta comprovante il versamento dovuto per la concessione del sepolcro sul quale si deve operare.
4. E' vietato promuovere in qualsiasi forma i propri prodotti all'interno e nelle immediate vicinanze delle strutture cimiteriali.
5. In caso di verifica da parte del personale dell'ufficio Cimiteri di infrazioni al presente regolamento, riguardanti l'inserimento di scritte o arredi, l'ufficio Cimiteri, che decide in merito alla correttezza dell'intervento sulla lastra, alla sua accettazione, alla conformità rispetto alle prescrizioni in materia di decoro e agli adempimenti ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.

Disposizioni transitorie e finali

I. Luoghi adibiti alla dispersione

1. Nelle more della predisposizione del piano cimiteriale la Giunta individua le aree da adibire alla dispersione in forma solenne delle ceneri all'interno dei cimiteri comunali.

II. Adeguamento loculi

1. L'Amministrazione comunale si impegna a pianificare la ristrutturazione per l'adeguamento graduale dei loculi presenti nel Cimitero di San Michele in loculi aerati conformemente a quanto approvato dal Ministero della salute, nell'ipotesi in cui la normativa regionale venga modificata al fine di consentire la tumulazione senza cassa di zinco.

2. L'Amministrazione comunale si impegna a chiedere al Ministero della Sanità l'autorizzazione per l'uso dei dispositivi di cui all'Art. 77, comma 3 del D.P.R. n. 285/1990 e, conseguentemente, pianificare la ristrutturazione per l'adeguamento graduale dei loculi presenti nel Cimitero di San Michele in loculi aerati, nell'ipotesi in cui la normativa regionale venga modificata al fine di consentire la tumulazione senza cassa di zinco.

III. Sanzioni

1. L'ufficio competente per i servizi cimiteriali vigila sul rispetto del presente regolamento e procede all'immediata contestazione delle violazioni al fine dell'applicazione delle relative sanzioni di cui all'allegato 1.

IV. Allegati

Il presente regolamento consta di un allegato, "Sanzioni".

VIOLAZIONE		SANZIONE PECUNIARIA
Art. 11	Lettere a), d), e), i), l), n)	€ 25,00
Art. 11	Lettere b), c), g), h), m), p)	€ 50,00
Art. 11	Lettere f)	€ 300,00
Art. 11	Lettere o)	€ 100,00
Art. 16	Comma 1	€ 100,00
Art. 16	Comma 4	€ 25,00
Art. 26	Comma 2	€ 50,00
Art. 40	Comma 1	€ 50,00
Art. 46	Comma 1	€ 200,00
Art. 53	Comma 3	€ 300,00
Art. 81	Comma 4	€ 25,00
Art. 86	Comma 2	€ 25,00